

# Crediti in compensazione per azzerare i pagamenti

## Chi si avvale dello scambio fra tributi deve presentare il modello F24

**SALVINA MORINA  
TONINO MORINA**

**D**omani i contribuenti sono attesi da una girandola di versamenti. La scadenza è anche l'occasione per usare in compensazione i crediti maturati nel 2011 per ridurre o "azzerare" i versamenti da fare con il modello F24.

Per i versamenti dovuti, i contribuenti possono usare in compensazione i crediti indicati nelle dichiarazioni annuali, se non chiesti a rimborso. Sono altresì compensabili i crediti previdenziali risultanti dalle denunce contributive o dalle dichiarazioni annuali, nonché i crediti spettanti al contribuente per nuove assunzioni, investimenti o altro. La denominazione più ricorrente distingue la compensazione tra vecchia e nuova. La compensazione vecchia, denominata anche "interna", "semplice" o "verticale", è quella tradizionale ed era la sola che si poteva fare fino a qualche anno fa; è quando si usa il credito per compensare i debiti della stessa natura (Iva da Iva, Irpef da Irpef, Irap da Irap, eccetera). Chi esegue la vecchia compensazione non è obbligato a presentare il modello F24. La nuova compensazione, introdotta dal maggio del 1998 dal decreto legislativo 241/97, è chiamata anche compensazione "esterna", "mista" o "orizzontale"; essa consente lo scambio tra debiti e crediti di tributi, contributi e premi, di diversa natura; così, ad esempio, il credito Iva può essere usato per compensare i versamenti di tributi, contributi o premi, da effettuare con il modello F24, cioè con gli importi a debito di qualsiasi sezione dello stesso modello F24, Iva compresa. Chi si vale della compensazione orizzontale deve presentare l'F24, anche se il saldo è uguale a zero perché i crediti sono di importo pari o superiore ai debiti.

In tema di crediti Iva, si ricorda che già dal 2010, le compensazioni con il modello F24 sono sotto il controllo del Fisco. Le regole, previste dalla manovra d'estate 2009, sono scattate dal 1° gennaio 2010, fermo restando che la "stretta" riguarda solo i crediti Iva annuali o infrannuali. I contribuenti devono verificare con attenzione il credito annuale Iva effettivamente spettante, per evitare che, in caso di compensazioni di importo superiore al credito, sono soggetti a sanzioni, con l'ulteriore precisazione che sui crediti inesistenti, di qualsiasi tributo, Ires, Irap o Irpef, Iva compresa, sono applicabili penalità

variabili dal 100 al 200 per cento, fermo restando che, in caso di ravvedimento, si prende sempre a base la misura del 30% con le riduzioni eventualmente spettanti.

L'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva, con debiti di altri tributi, premi e contributi, di importo superiore a 10mila euro, può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione Iva o dell'istanza da cui gli stessi risultano, e può essere fatto solo attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'[agenzia delle Entrate](#).

Inoltre, chi intende usare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui ha l'obbligo di chiedere l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni da cui emerge il credito. Si deve anche precisare che la stretta sulle compensazioni dei crediti Iva annuali o infrannuali riguarda solo i casi in cui il contribuente compensa nel modello F24 il credito Iva con i versamenti di altri tributi, contributi e premi. Le norme sono invece irrilevanti nel caso in cui il contribuente esegue la vecchia compensazione "Iva da Iva".

Alla stretta dei crediti Iva, introdotta con effetto dal 2010, si aggiunge, a partire dal 2011, il divieto alla compensazione dei crediti, fino a concorrenza dell'importo dei debiti scaduti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro. E' infatti stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto alla compensazione, si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

